



SENZACONFINI onlus
Associazione di volontariato

solidarietà senza limiti
*per un mondo **senzacconfini***

STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede – Durata

Art.1

E' costituita l'Associazione denominata :

SENZACONFINI Onlus

con sede a Roma in via Makallè,7

Art.2

L'associazione ha durata illimitata e non ha scopi di lucro.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Finalità

Art.3

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la realizzazione di progetti di soccorso, sostegno e sviluppo nelle aree disagiate del Mondo e ovunque vi sia necessità di un intervento umanitario, e di iniziative sociali sul territorio italiano.

In linea con la legislazione italiana, tempo per tempo vigente, in materia di cooperazione allo sviluppo, intende rispettare lo spirito e seguire, nello svolgimento delle proprie attività, gli orientamenti relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art.4

I fini dell'Associazione vengono raggiunti attraverso la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di programmi e di progetti afferenti all'area sociale, sanitaria ed educativa, anche su territorio italiano, curandone gli aspetti formativi-informativi e tecnico professionali, nel quadro di programmi di sviluppo umano, culturale e socio-economico.

Art.5

Per il raggiungimento delle predette finalità l'Associazione, in particolare, intende:

- elaborare programmi e realizzare progetti di sviluppo in risposta alle richieste e alle esigenze dei Paesi destinatari nei settori predetti;
- elaborare programmi di soccorso e realizzare attività e interventi umanitari di emergenza nei Paesi dove si manifestino catastrofi naturali e calamità di vario genere;
- realizzare, in particolare, iniziative a tutela della salute, nonché iniziative di formazione volte allo sviluppo e alla eliminazione delle situazioni di svantaggio sociale e culturale in cui si vengono a trovare determinate fasce della popolazione;
- realizzare in Italia attività culturali di informazione e comunicazione, di formazione ed educazione allo sviluppo al fine di promuovere all'interno del nostro Paese iniziative di sensibilizzazione e di formazione sulle principali tematiche dello sviluppo (razzismo, fame, povertà, ecc.);
- svolgere, oltre alle su indicate attività che si rivolgono principalmente ai Paesi in via di sviluppo, iniziative a sostegno delle fasce deboli della popolazione italiana (anziani, infanzia, disabili, immigrati, esclusi, poveri, ecc.);
- attivare iniziative e corsi di formazione e di preparazione specifica dei volontari al fine di qualificare l'apporto dell'azione del volontariato nazionale e internazionale nei contesti politico-sociali dei Paesi di intervento, Italia compresa;
- inviare volontari nei Paesi destinatari dell'aiuto, assicurando loro una adeguata assistenza nello svolgimento dei loro compiti nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge di cooperazione 49/87.

Art.6

Per il raggiungimento delle finalità espresse agli artt.3,4,5, possono essere avviate iniziative culturali, conferenze, incontri, dibattiti, mostre, cineforum, pubblicazioni di periodici, campagne di sensibilizzazioni.

L'Associazione può, inoltre, svolgere, nel rispetto delle leggi vigenti, qualsiasi tipo di attività ritenga opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie.

Art.7

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si avvale del contributo e della esperienza di volontari (cittadini italiani e no) adeguatamente formati e preparati per assolvere gli incarichi assegnati, nonché di collaborazioni professionali.

Art.8

L'Associazione, nel raggiungimento delle proprie finalità, può collaborare con altre associazioni, istituzioni ed enti, fondazioni e organizzazioni profit e non profit, nazionali e internazionali, operando in sinergia nell'ottica di perseguire l'obiettivo comune della promozione umana, dell'integrazione sociale e dello sviluppo dei popoli.

Soci

Art.9 - Soci

I Soci si distinguono in :

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci onorari e sostenitori.

Sono previsti, inoltre, gli amici dell'Associazione.

Art.10 - Ammissione

I soci fondatori sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Possono diventare soci ordinari coloro che facciano specifica richiesta al Presidente; la qualità di socio si ottiene con deliberazione favorevole del Comitato Direttivo e con la relativa iscrizione al libro soci.

Sono soci onorari e sostenitori quelle persone, fisiche o giuridiche, che, condividendo le finalità del presente statuto, per la loro particolare attività o per meriti vengono iscritti su deliberazione favorevole del Comitato Direttivo.

Art.11 – Recesso, Decadenza, Esclusione

I soci cessano di appartenere all'Associazione per mancanza di rinnovo (per due anni consecutivi) dell'iscrizione, per esclusione o per causa di morte.

Il rinnovo dell'iscrizione è automatico e si realizza in forza del versamento e della successiva comunicazione della quota associativa.

Il Comitato Direttivo può deliberare l'esclusione di un socio nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione inviando richiesta scritta al Comitato Direttivo.

Il socio recedente, deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione di eventuali quote associative versate.

Art.12 – Diritti e Doveri

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, direttamente o per delega, e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'assemblea.

Struttura dell'Associazione

Art.13 – Livello nazionale

L'Associazione opera a livello nazionale e si articola in settori specifici di attività.

Art.14 – Livello periferico

A livello periferico, l'Associazione può articolarsi, sul territorio nazionale e internazionale, in Comitati regionali.

Art. 15 – Comitati regionali

I Comitati regionali sono composti dai soci aderenti all'Associazione presenti nel rispettivo ambito territoriale.

I Comitati sono istituiti dal Comitato Direttivo e sono rappresentati dai relativi Responsabili.

I Comitati possono essere incaricati dal Comitato direttivo della realizzazione di progetti dell'Associazione.

Organi dell'Associazione

Art.16 - Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Segretario generale;
- il Segretario tesoriere.

Art.17 - Assemblea

L'assemblea è costituita dai soci.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. Essa deve adempiere ai seguenti compiti:

- eleggere, tra i soci, i membri del Comitato direttivo;
- nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti;

- approvare il programma di attività proposto dal Comitato direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- stabilire l'ammontare delle quote associative a carico dei soci.

L'Assemblea ha, inoltre, il compito di approvare le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e delle materie da trattare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta, inviata ai soci almeno venti giorni prima della data di riunione, è regolarmente costituita per deliberare con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18 - Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo, formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, è composto da:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario generale;
- Segretario tesoriere;

Il Comitato direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci annuali, preventivo e consuntivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- nominare il Presidente;
- nominare il vice Presidente;
- nominare il Segretario generale e il Segretario tesoriere;
- nominare o sostituire i Responsabili a livello periferico;
- istituire i Comitati regionali, di cui all'art. 15;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- valutare le qualità professionali e morali del personale da assumere.

Art. 19 - Presidente.

Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo al suo interno a maggioranza dei voti, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art.23 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 16, comma 1.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art.20 - Segretario tesoriere

Il Segretario tesoriere è nominato dal Comitato direttivo tra i membri eletti dall'Assemblea.

Il segretario tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato direttivo.

Art. 21 - Segretario generale.

Il Segretario generale:

- coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti coordinando le varie iniziative;
- mantiene i rapporti con Enti e Istituzioni;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo.

Art. 22 - Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea anche al di fuori dei Soci, di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Esso vigila sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, controlla e controfirma i registri di cassa e i suoi membri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 23 - Norme di comportamento degli amministratori.

Gli amministratori nell'espletamento delle loro funzioni devono comportarsi secondo regole di correttezza e di diligenza e non agire per conto proprio o di terzi, in conflitto di interessi per l'Associazione.

Gli amministratori sono responsabili verso l'Associazione ai sensi dell'articolo 38 del codice civile.

Fondo Comune- Esercizio – Bilancio

Art. 24 – Gratuità e durata delle cariche.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

I titolari di incarichi e i soci individuati dal Comitato direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento delle attività necessarie per la realizzazione dei programmi definiti dall'Assemblea.

Art. 25 – Bilancio.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato direttivo, i bilanci - preventivo e consuntivo - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, ecc...

Il bilancio coincide con l'anno solare.

Art. 26 – Libri sociali.

I libri dell'Associazione sono costituiti da:

- libro giornale
- registro dei soci
- libro degli inventari
- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori.

Tutti i libri suddetti sono numerati progressivamente e vidimati inizialmente dal presidente dei Revisori dei conti.

Art. 27 - Quota Associativa.

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea.

Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

Art. 28 - Patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei Soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di Istituzioni e Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I proventi derivanti da dette attività saranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento dei fini sociali, essendo fatto divieto, come stabilito all'art.2, di distribuire utili e avanzi di gestione.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente.

Art. 29 - Trasparenza nel rapporto con i soci e i finanziatori privati e pubblici.

La trasparenza nel rapporto con i soci e i finanziatori è garantita tramite:

- la facoltà di ciascun diretto interessato di consultare e richiedere, con adeguata motivazione, estratti dei libri delle adunanze e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- il diritto di ciascun diretto interessato di ottenere informazioni sulle risorse economiche, sui risultati e sulle realizzazioni nel periodo sociale.

Il Comitato direttivo adotta una specifica deliberazione in merito alle modalità di esercizio delle predette prerogative e alle modalità da seguire per dare attuazione a tali richieste da parte dell'amministrazione dell'Associazione.

Art. 30 - Modifiche allo statuto.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci e devono essere approvate dall'Assemblea a maggioranza dei voti.

Art. 31 – Regolamenti.

L'organizzazione e le attività dell'Associazione sono disciplinate da Regolamenti interni predisposti dal Comitato direttivo e approvati dall'Assemblea.

Norma di rinvio.

Art. 32

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci provvederà alla nomina di un liquidatore.

Il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità aventi le medesime finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,n.662.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Roma, 29 maggio 2001 costituzione legale

Roma, 14 maggio 2007 modifiche allo Statuto